

STATUTO ASSOCIAZIONE

PREMESSA

Sin dalla sua nascita, Assirm ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione e qualificazione della ricerca di mercato, sociale e di opinione. Assirm, direttamente e attraverso gli Istituti Associati, contribuisce alla diffusione della cultura della ricerca, consentendo ad un numero sempre maggiore di istituzioni, imprese e associazioni di disporre di informazioni accurate ed affidabili, stimolando l'innovazione, creando i presupposti di scelte efficaci e generando valore nel sistema economico e sociale.

Gli Istituti Assirm sottoscrivono il Codice di Etica Professionale, pietra miliare della filosofia dell'Associazione e fondamento per l'identificazione della mission che viene finalizzata attraverso un programma di attività e iniziative istituzionali, culturali e formative.

MISSION

Assirm promuove una sempre più vasta affermazione del valore della ricerca di mercato, sociale e d'opinione, quale strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni sociali, economici e politici.

VALORI

La mission di Assirm si ispira a quattro valori fondamentali:

- Il valore sociale della ricerca: inteso come capacità di andare oltre la mera informazione per offrire la comprensione del significato dei fenomeni e delle dinamiche sociali, grazie al costante perseguimento della competenza professionale e dell'eccellenza nelle prestazioni.
- Il valore della ricerca come alto impegno di servizio: per l'utilità diretta dei committenti e il soddisfacimento delle loro esigenze, ma, indirettamente, anche per l'utilità e il soddisfacimento di tutti i segmenti della collettività, per il bene della società stessa e per un futuro migliore.
- Il valore di una coscienza professionale matura: per l'esercizio responsabile di una professione che sappia perseguire le finalità dei committenti non disgiuntamente da quelle sociali.
- Il valore della formazione dei ricercatori: al fine di una intelligenza di ricerca adeguata alla crescente complessità della società ed alla sua progressiva trasformazione.

VISION

Operare in modo che la ricerca di mercato sia largamente riconosciuta ed apprezzata per il suo valore, che il suo uso si diffonda in modo crescente tra istituzioni, imprese e associazioni e che il suo Codice di Etica Professionale e le Norme di Qualità siano considerati garanzia di eccellenza.

STATUTO SOCIALE

Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita "Assirm, Ricerche di Mercato, Sociali e di Opinione", Associazione apartitica, senza fini di lucro e con durata illimitata. La sede sociale è a Milano.

Art. 2 Definizione dell'attività di ricerca

Per 'ricerca', nell'ambito delle Scienze Applicate, s'intende un processo volto alla raccolta di informazioni o alla soluzione di un problema o alla identificazione di nuove opportunità basate sulle informazioni stesse. Le ricerche sociali, le ricerche di mercato e i sondaggi d'opinione sono ricerche fondate su basi statistiche o scientifiche, costituite da sequenze di fasi che iniziano con l'eventuale formulazione del problema da risolvere e proseguono con il progetto di indagine, la scelta del metodo per la raccolta delle informazioni, il disegno del campione dal quale raccoglierle, l'analisi, l'interpretazione dei dati, e la stesura di un rapporto finale con possibili indicazioni eventuali. Un'indagine che debba fornire risultati attendibili deve essere affidata a un'organizzazione di provata fiducia, che impieghi un personale di ricerca qualificato, eticamente corretto, professionalmente e culturalmente valido.

Esistono poi attività complementari dei processi di ricerca che, a titolo esemplificativo, sono: gli studi documentari, il data mining, i mystery shopping, l'elaborazione dei dati, le consulenze metodologiche e le ricerche industriali.

Restano esplicitamente escluse le attività aventi finalità di promozione e comunicazione pubblicitaria di beni e servizi, di marketing diretto e telemarketing, di commercializzazione, distribuzione e vendita.

Art. 3 Scopi

L'Associazione ha la finalità di rappresentanza e promozione degli interessi degli Associati, in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione nonché, quale associazione di categoria, degli interessi complessivi del comparto delle ricerca, e, più in generale, di contribuzione alla conoscenza, valorizzazione e qualità della ricerca.

In particolare si propone di:

- rappresentare gli Associati in ogni opportuna sede nazionale e internazionale e svolgere opera di promozione della ricerca e difesa degli interessi comuni;
- codificare e promuovere le regole di buon comportamento professionale proprie del settore e operare affinché l'appartenenza all'Associazione porti ad una sempre maggiore qualificazione dei servizi offerti;

- promuovere l'immagine pubblica delle società di ricerca, favorendo lo scambio di informazioni e la reciproca conoscenza tra queste e gli utilizzatori dei servizi, gli organi pubblici istituzionali ed i mezzi di comunicazione di massa;
- favorire ed incrementare, attraverso l'istituzione di appositi centri di studio o l'adesione ad analoghe iniziative promosse da terzi, la conoscenza e l'approfondimento delle innovazioni e delle problematiche nel campo della ricerca;
- curare la formazione e l'aggiornamento professionale permanente dei ricercatori e degli addetti in generale all'attività di ricerca;
- stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli Associati e, ovunque possibile, concordare principi, indirizzi e intese comuni.

Per il perseguimento di questi scopi, l'Associazione potrà costituire società operative, partecipare ad organizzazioni e federazioni che operino nello stesso settore, o a livelli superiori di aggregazione, e negoziare nell'interesse degli Associati e siglare, previa ratifica dell'Assemblea, accordi sindacali vincolanti per gli Associati.

L'Associazione può avvalersi di un Direttore Generale proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Associati

Possono appartenere all'Associazione le Società e gli Enti che:

- operino in Italia in aderenza alle norme civilistiche applicabili alla forma giuridica prescelta;
- abbiano come attività riconosciuta, e la svolgano per conto di terzi, la ricerca di mercato, sociale e di opinione, fondata su basi statistiche o scientifiche, o svolgano porzioni di ricerca, quali ad esempio rilevazioni ed elaborazioni dei dati;
- siano già certificati ISO o si impegnino ad attuare la certificazione di qualità secondo lo Standard ISO o le Norme di Qualità Assirm entro un periodo di 12 mesi a partire dalla data di ammissione;
- siano dotati delle necessarie competenze tecniche e professionali per assicurare un'adeguata qualità del servizio;
- abbiano una stabile organizzazione in Italia da almeno due anni, fatta eccezione per Società o Enti risultanti da fusioni o integrazioni o di nuova costituzione, il cui fondatore sia già stato titolare o socio o direttore generale di un Associato ad Assirm, o abbia ricoperto incarichi negli Organi Associativi elencati all'art. 9.

Non possono appartenere all'Associazione, le Società e gli Enti che svolgano, anche marginalmente, attività aventi finalità di promozione e comunicazione pubblicitaria di beni e servizi, di marketing diretto e telemarketing, di commercializzazione, distribuzione e vendita.

Art. 5 Ammissione

I candidati che intendono far parte dell'Associazione devono:

- presentare domanda di ammissione indicando la persona fisica che li rappresenterà nell'Assemblea e fornire i dati previsti dal regolamento;
- accettare le visite e i controlli eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Disciplinare;
- accettare la funzione arbitrale del Comitato Disciplinare;
- accettare integralmente e sottoscrivere il presente Statuto, le norme del Codice di Etica Professionale Assirm e tutte le normative adottate da Assirm;
- possedere o impegnarsi formalmente ad attuare la certificazione di qualità secondo lo Standard ISO entro un periodo di 12 mesi a partire dalla data di ammissione; oppure dimostrare di possedere i requisiti dettati dalle Norme di Qualità dell'Associazione approvate dall'Assemblea, entro un periodo di 12 mesi a partire dalla data di ammissione;
- impegnarsi a rispettare gli accordi e gli impegni sottoscritti da Assirm in nome e per conto degli Associati;
- impegnarsi al versamento all'Associazione sia della quota associativa, sia della quota "una tantum" di iscrizione quando prevista;
- impegnarsi a fornire entro i termini prestabiliti i dati statistici periodici.

Le candidature delle Società o Enti vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, che è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'Art.4, e deliberare sulla loro accettazione.

Il perfezionamento della adesione ha luogo all'atto del versamento della quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 Cessazione del Rapporto Associativo

Il rapporto associativo decade:

- per cessazione dell'attività dell'Associato;
- per dimissioni dell'Associato;
- per morosità da parte dell'Associato;
- per mancato possesso o adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, accertato dal Consiglio Direttivo;

- per espulsione decretata dall'Assemblea su proposta del Comitato Disciplinare.

Nel caso di dimissioni dall'Associazione, l'Associato dimissionario deve darne comunicazione scritta entro e non oltre il 30 settembre, e il vincolo associativo cesserà ad ogni effetto il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 7 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione derivano da:

- quote associative annuali e corrispettivi per le attività di servizio;
- eventuali quote di iscrizione dei nuovi Associati;
- eventuali contributi suppletivi degli Associati;
- eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
- donazioni e lasciti, in quanto accettati.

Art. 8 Quote Associative

La quota associativa viene stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

La quota può essere paritetica o differenziata per fasce di cifra d'affari, oppure mista, risultante dal cumulo di una quota paritetica e di una quota addizionale, definita per alcune fasce di cifra d'affari. Per l'eventuale quota differenziata per cifra d'affari, si farà riferimento ai dati di bilancio dell'anno appena trascorso.

L'Assemblea, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai presenti comprese le deleghe, ha facoltà di deliberare l'istituzione di quote miste, indicando sia le soglie di fatturato cui fare riferimento, sia le quote addizionali corrispondenti. L'Assemblea dovrà altresì autorizzare gli aggiornamenti annuali delle quote. Il Consiglio ha la facoltà di verificare la congruità dei dati dichiarati dagli Associati con quelli ufficiali e di definire le modalità di conguaglio.

L'Assemblea ha inoltre facoltà, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai presenti comprese le deleghe, di determinare una o più fasce di cifra d'affari a cui attribuire due o più voti.

L'Associato deve corrispondere la quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle attività dell'Associazione, l'Associato che non abbia provveduto entro il 31 marzo al saldo del suo dare per l'anno in corso. Nel caso in cui l'inadempienza persista, il Consiglio Direttivo entro il 30 giugno dell'anno in corso, delibera la

cessazione del rapporto associativo per morosità, fermo restando il diritto dell'Associazione di adire le vie legali nei confronti dell'Associato.

La quota di iscrizione per i nuovi Associati viene corrisposta, quando prevista dall'Assemblea, "una tantum" in aggiunta alla quota annuale.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di sospendere la quota "una tantum" a tempo indeterminato.

Art. 9 Organi dell'Assirm

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Disciplinare;
- il Comitato di Qualità;
- il Centro Studi.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale ed hanno inizio il 1° gennaio di ogni triennio.

Le cariche sociali non sono retribuite se ricoperte da persone fisiche appartenenti alle organizzazioni associate.

Art. 10 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati. Essa è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza ed all'attività dell'Associazione ed alla normativa che regola la vita sociale. Per partecipare all'Assemblea, l'Associato deve essere presente o tramite il proprio rappresentante legale o con persona da questi designata per iscritto. Tale designazione può essere anche a tempo indeterminato e valere per più Assemblee fino a revoca. L'Associato, per esercitare il diritto di voto, deve essere in regola con la quota associativa. Gli Associati sono tenuti a dare comunicazione ufficiale ad Assirm nel caso in cui decidano di sostituire il proprio rappresentante .

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Qualora il Presidente fosse dimissionario o impossibilitato a fare la convocazione, questa dovrà essere fatta dal Vice Presidente Vicario:

- entro il mese di dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo;
- entro il mese di giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- entro il mese di dicembre di ogni triennio in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, per il rinnovo delle cariche sociali;
- quando ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli Associati;
- su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.

In ogni caso la convocazione dell'Assemblea viene indetta con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata a.r., fax o e-mail con ricevuta di avvenuta ricezione. Resta valida la firma elettronica per le convocazioni inviate via e-mail.

Ogni argomento non previsto da detto ordine del giorno verrà discusso solo se approvato dalla maggioranza semplice dei presenti, ma non potrà essere deliberato in quella sede.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano:

- la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- la nomina del Comitato Disciplinare;
- la nomina del Comitato di Qualità;
- l'approvazione dello Statuto;
- l'approvazione del programma di attività, proposto annualmente dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- la determinazione della quota di iscrizione, della quota associativa e di ogni altro contributo suppletivo;
- l'approvazione del Codice di Etica Professionale e delle Norme di Qualità;
- l'approvazione di iniziative specifiche non previste dal programma annuale di attività e che impegnino significativamente l'Associazione oltre i limiti del bilancio preventivo approvato.

Art. 13 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è valida quando in essa sia rappresentata almeno la maggioranza dei voti relativi alla totalità degli Associati stessi, comprese le deleghe rilasciate ai rappresentanti di altri Associati da parte del legale rappresentante dell'Associato delegante.

Ciascun Associato non può portare più di una delega.

Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui sopra, il Presidente può riconvocare con le stesse formalità indicate all'articolo 11, ma con la possibilità di ridurre il tempo di preavviso a 7 (sette) giorni, una nuova Assemblea con lo stesso ordine del giorno, e tale Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal rappresentante di uno degli Associati nominato dai presenti.

La votazione può essere segreta o per alzata di mano.

E' comunque segreta:

- per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Comitato Disciplinare, e del Comitato di Qualità;
- per ogni decisione che richieda ai sensi del presente Statuto la maggioranza di due terzi dei presenti in Assemblea;
- ogni qualvolta sia richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Salvo nei casi più oltre indicati, le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, in caso di parità fra voti favorevoli e contrari, e solo in questo caso, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Per le seguenti delibere è sempre richiesta la maggioranza qualificata (due terzi dei voti spettanti ai presenti comprese le deleghe):

- elezione del Presidente;
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- istituzione di quote associative miste, o definizione delle fasce di fatturato cui vengono attribuiti due o più voti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatti constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere spedita a cura del Presidente a tutti gli Associati entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Può assumere provvedimenti d'urgenza salvo informarne tempestivamente tutti gli Associati e sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa nell'ambito del Consiglio Direttivo il Vice Presidente Vicario ed ha la facoltà di nominare da uno a due altri Vice Presidenti, oltre al Vice Presidente Vicario. Ad ogni Vice Presidente potrà essere conferito dal Presidente uno specifico mandato.

Il Vice Presidente Vicario ha il compito di cooperare con il Presidente nell'esercizio delle di lui funzioni e di sostituirlo con identici poteri là ove da questi richiesto, od in caso di suo impedimento.

Il candidato alla Presidenza, per essere eletto, deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti presenti. Nel caso non si raggiunga detta maggioranza, la votazione deve essere immediatamente ripetuta.

Nel caso in cui neppure nella seconda votazione si raggiunga la maggioranza dei due terzi, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati più votati sino a quando uno dei due non raggiunga la maggioranza semplice dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto soltanto una volta consecutiva nella stessa carica.

Qualora nel corso del mandato, il Presidente lasci per qualsiasi motivo la Società o l'Ente di cui è rappresentante nell'Associazione, è tenuto a dare le dimissioni entro 30 (trenta) giorni. In questo e in qualsiasi altro caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento a continuare a ricoprire l'incarico, è compito del Vice Presidente Vicario darne comunicazione agli Associati e convocare nel minor tempo possibile l'Assemblea.

L'Assemblea procederà all'elezione del nuovo Presidente, all'interno delle candidature pervenute, che potranno comprendere anche il Presidente uscente.

Il Presidente così eletto durerà in carica fino al completamento del mandato del Presidente dimissionario ed avrà la facoltà di nominare un nuovo Vice Presidente Vicario. Qualora le

dimissioni avvenissero nell'ultimo semestre del mandato, il Vice Presidente Vicario gestirà l'ordinaria amministrazione ad interim fino alla conclusione del mandato.

Alla scadenza del mandato, il Presidente uscente potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per il triennio successivo e per un secondo triennio nel caso in cui il Presidente in carica ottenga il rinnovo del mandato.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 8 membri.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:

- attuare le direttive dell'Assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione;
- studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'Assemblea i programmi di attività e di spesa;
- convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- esaminare nel merito le domande di ammissione all'Assirm e decidere circa l'accoglimento di tali domande ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto;
- provvedere nei modi appropriati all'attuazione di programmi approvati e prendere ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
- nominare il Direttore del Centro Studi e stabilire la durata del suo mandato.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. I Consiglieri non possono essere rieletti per più di un triennio successivo.

Del Consiglio Direttivo non può esser membro più di un rappresentante delle Associate che facciano parte del medesimo gruppo. Inoltre non può essere membro del Consiglio un rappresentante del medesimo gruppo a cui appartiene il Presidente.

L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base delle candidature pervenute al Presidente uscente almeno due settimane prima della data fissata per l'Assemblea.

I candidati, segnalati dagli Associati o autocandidatisi, devono rispondere ai seguenti requisiti ed attenersi alle norme del regolamento approvato dall'Assemblea:

- appartenere ai massimi livelli direzionali della Società o Ente Associato;
- garantire la disponibilità di tempo necessaria per l'espletamento dell'incarico.

L'Assemblea elegge i Consiglieri dopo l'elezione del Presidente esprimendo un numero di preferenze fino al numero massimo di consiglieri eleggibili.

Vengono eletti i primi 4 (8) candidati più votati.

L'interruzione del rapporto lavorativo del Consigliere con la Società o l'Ente che rappresenta in Associazione, implica l'automatica rinuncia alla carica detenuta presso l'Associazione. In tale caso, o nel caso di dimissioni volontarie da tale carica, il Consigliere verrà sostituito dal primo candidato non eletto. In mancanza di sostituti si convocherà l'Assemblea.

La sostituzione non avverrà ove la cessazione dovesse avvenire nell'ultimo semestre del mandato salvo che fossero dimissionari $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo. In tale evenienza si convocherà l'Assemblea.

In caso di decisione del Consiglio sottoposta a voto, il Presidente e ogni Consigliere hanno diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione, che può essere scelto anche fra persone non appartenenti alle Associate e che dura in carica per la stessa durata del Consiglio. Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione, ne riferisce al Consiglio e predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre, previa verifica del Revisore dei Conti, al Consiglio Direttivo per la successiva presentazione all'Assemblea.

Art. 17 Il Revisore dei Conti

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea. Il suo mandato può essere rinnovato ed è revocabile dall'Assemblea in qualsiasi momento.

L'incarico deve essere affidato a persona fisica o giuridica di provata competenza, estranea agli Associati.

Il Revisore dei Conti ha accesso e poteri di controllo su tutta la documentazione contabile e deve presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi. Esso inoltre assolve tutti i compiti previsti dal Codice Civile.

Art. 18 Il Comitato Disciplinare

L'Assemblea Ordinaria nomina il Presidente e due membri, oltre a due membri supplenti, del Comitato Disciplinare con i seguenti compiti:

- giudicare sul comportamento deontologico degli Associati;
- giudicare sulle controversie deontologiche sorte fra Associati o fra Associati e terze parti esterne all'Associazione

- giudicare sulle controversie deontologiche sorte fra gli organi dell'Associazione o fra questi e gli Associati.

Il Comitato Disciplinare si attiva su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Disciplinare opera in conformità con il Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati; è facoltà del Comitato proporre modifiche del Regolamento che dovranno essere approvate dall'Assemblea.

Art. 19 Il Comitato di Qualità

Il Comitato di Qualità è composto da 2 a 6 membri oltre al Presidente, nominati dall'Assemblea. Il requisito dei candidati alla presidenza è di essere rappresentante di un Istituto Associato. Gli altri membri del Comitato possono essere anche soggetti estranei all'Associazione, con specifica esclusione dei certificatori che operano professionalmente per conto di Assirm. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'idoneità delle norme e delle procedure della qualità, proponendo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea le variazioni o le integrazioni che si rendessero opportune;
- valutare le relazioni dei verificatori relative ai controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalle Norme di Qualità Assirm.

Il Comitato è autorizzato a richiedere ai candidati ed agli Istituti Associati tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di verifica.

Art. 20 Il Centro Studi

Su segnalazione del Presidente, il Consiglio Direttivo designa il Direttore del Centro Studi, che dura in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo, inoltre, approva il regolamento attuativo del Centro Studi.

Il Centro Studi può effettuare tutte quelle attività ritenute utili o necessarie per favorire lo sviluppo della cultura della ricerca e gli scambi di esperienze e conoscenze. Il programma delle attività del Centro Studi viene sottoposto dal Direttore al Consiglio Direttivo.

Al Centro Studi possono aderire soggetti individuali e collettivi non Associati ad Assirm, che siano attivi nella ricerca o cultori della materia, quali, ad esempio, liberi professionisti, dipartimenti universitari, enti non profit e affini.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità previste dall'art.13.

A seguito di tale delibera l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Essi provvederanno all'operazione di liquidazione con l'assistenza del Revisore dei Conti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà la destinazione dell'attivo netto.

Art. 21 Norme Supplementari

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, si intendono valide le norme di legge.